

Allegato "A" all'atto rep.n.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "**UN RESPIRO NEL FUTURO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)**" o, in forma abbreviata, "**UN RESPIRO NEL FUTURO ONLUS**".

L'Associazione è costituita quale associazione di utilità sociale da iscriversi nell'Anagrafe ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. La sede legale è stabilita in Modena (MO), in via Scaglia Est n. 144.

Articolo 2 - Scopo ed organizzazione interna

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e ha, quale proprio fine esclusivo, la solidarietà filantropica e sociale.

2. L'Associazione si propone di:

a) offrire contributi economici alle famiglie meno abbienti, finanziare l'acquisto di apparecchiature e i progetti di terzi nonché offrire servizi sotto forma di consulenze medico-scientifiche, scambio di informazioni e di aggiornamenti per le famiglie con famigliari in stato di bisogno;

b) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei neonati e dei bambini con malattie respiratorie di origine genetica;

c) fornire la propria assistenza di carattere morale, materiale e psicologico ai genitori ed ai famigliari dei neonati con patologie respiratorie di origine genetica attraverso l'opera di volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri iscritti;

d) stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo delle patologie respiratorie di origine genetica (c.d. attività di "beneficenza indiretta"

finanziata secondo le modalità di cui all'art. 10, comma II-bis, del D.Lgs. n. 460/1997, ossia a condizione che le somme gratuitamente erogate provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano devolute a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma I lettera a), del D.Lgs. n. 460/1997 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale). Per il conseguimento di tale fine verranno in particolare favorite, fra le altre iniziative, le borse di studio e le collaborazioni di ricerca nazionale ed internazionale che, sostanziandosi in erogazioni gratuite di denaro, rientrano nell'attività di beneficenza indiretta delineata nel D.Lgs. n. 460/1997. Saranno favoriti e promossi seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento, convegni e congressi scientifici riguardanti le problematiche respiratorie neonatali e pediatriche, purché:

-- seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento siano resi nei confronti di soggetti c.d. svantaggiati ai sensi dell'art. 10, comma I, lettera a), del D.Lgs. n. 460/1997 e del paragrafo 1.4. della Circolare 168/E del 26 giugno 1998 ovvero riguardino la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;

-- convegni e congressi scientifici siano finalizzati a far conoscere e promuovere l'attività dell'Associazione;

e) diffondere informazioni su prevenzione, diagnosi e cure di tali malattie;

f) promuovere l'informazione a livello della cittadinanza, delle Autorità, delle Istituzioni relativa ai problemi del neonato e/o del bambino con patologie respiratorie genetiche;

g) sensibilizzare e far partecipare in concreto Enti pubblici e privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i neonati e/o dei bambini con tali patologie, anche mediante attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, che si sostanziano in operazioni di completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali, quali, a mero titolo esemplificativo, la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore;

h) istituire rapporti con Associazioni nazionali ed Enti, con le Università e con gli Istituti che si propongono fini analoghi e che operano nello stesso campo;

i) portare aiuto e conforto ai genitori di bambini affetti da patologie croniche e disabilità gravi offrendo la collaborazione dei propri volontari a domicilio, dando sollievo alla famiglia supportando la figura genitoriale nella gestione cure quotidiane;

l) garantire supporto reciproco fra genitori (cfr. sportello informativo).

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, del d.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse, in piena conformità a quanto stabilito dal I comma lettera c) e dal I comma V della medesima disposizione e nel rispetto del principio, sancito al comma I del presente articolo, per cui l'esercizio dell'attività é rivolto all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

3. L'Associazione è inoltre caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere

prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 - **Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - **Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di membri le persone fisiche e gli enti che partecipano alle attività svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che vengano ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. La validità della qualità di membro efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3. Gli associati verseranno - all'atto dell'ammissione - la quota associativa, la cui misura verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - **Decadenza dei membri**

1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

a. per dimissioni volontarie che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- b. per morosità per mancato versamento annuale della quota associativa;
 - c. per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pronunciata contro il membro che assume comportamenti gravemente lesivi degli interessi materiali e immateriali dell'Associazione o commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. per decesso o estinzione dell'ente.
2. Nel corso dell'Assemblea che deve decidere sul provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c) n. 1, assemblea alla quale deve essere convocato il membro interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato escluso non può essere più ammesso.
3. Nel caso di morosità di cui alla precedente lettera b) n. 1 la decadenza dalla qualità di associato è automatica.

Articolo 6 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
- a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dev'essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente nella sede associativa o altrove, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione e da spedire agli associati, almeno otto giorni prima, a mezzo posta ordinaria, e-mail oppure fax, contenente la data della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dagli intervenuti o, in alternativa, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente constatare il diritto di partecipazione all'Assemblea.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 8 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte all'Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

1. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi operativi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei bilanci consuntivo o preventivo e dei regolamenti sociali, nonché sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 7, comma 2, II parte.

Articolo 10 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza dei almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

4. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria fra gli associati per la durata di tre anni e sempre rieleggibili. Tra questi è sempre compreso almeno un membro esperto in patologie

respiratorie di origine genetica in età neonatale e pediatrica.

2. Qualora per qualsiasi causa venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli cooptando per altri associati fino alla successiva Assemblea annuale che convaliderà la cooptazione o nominerà altri in luogo dei cooptati.

3. Il Consiglio Direttivo al proprio interno nomina un Presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo, le relative funzioni devono essere svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che deve aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede o altrove, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta.

5. Deve essere convocato almeno una volta all'anno in tempo utile per redigere i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di oltre la metà dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

8. Il contenuto delle deliberazioni del Consiglio deve risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati dal Consiglio Direttivo con le formalità ritenute più idonee atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - **Rappresentanza**

1. Il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Consigliere più anziano di età, ha la rappresentanza legale dell'Associazione; la sua firma dimostrerà l'assenza o l'impedimento del Presidente; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Articolo 14 - **Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare secondo quanto indicato nell'art. 9. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia del bilancio stesso dev'essere messo a disposizione di tutti gli associati.

4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15 - **Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono: iniziano il 1° gennaio

e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo formerà il bilancio consuntivo che presenterà entro la fine dell'aprile successivo, con il preventivo dell'anno in corso, all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 16 - **Patrimonio (Fondo Associativo)**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, nonché dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, eventualmente anche rivolte al finanziamento dell'Associazione.

Articolo 17 - **Obblighi e divieti**

All'associazione, in quanto ONLUS, è fatto espresso divieto di:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che - per legge, statuto o regolamento - facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì impiegarli soltanto per la realizzazione delle attività statutarie, istituzionali e di quelle direttamente connesse.

All'Associazione, in quanto ONLUS, è fatto espresso obbligo di:

- devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini

di pubblica utilità;

- redigere il bilancio annuale;

- utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 18 - **Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione dev'essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei membri con diritto di voto.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera la nomina di uno o più liquidatori che, sentita l'Autorità preposta, decidono in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione (fondo associativo).

3. La destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra Associazione che persegua finalità simili o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi sono devolute al giudizio inappellabile, da pronunciarsi secondo equità, di un Collegio di tre Probiviri, che verrà nominato dall'Assemblea a

richiesta della parti in contesa o da una di esse.

2. Il giudizio dei Probiviri verrà dato senza formalità procedurali, sentite le parti interessate.

3. I Probiviri presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Articolo 20 - **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazione e di ONLUS.